

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4323

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DI PIETRO, CAMO, OCCHIPINTI,
PAPINI e MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 1999

Divieto di propaganda elettorale alle persone sottoposte
a misura di prevenzione

ONOREVOLI SENATORI. — Su proposta del questore o del Procuratore della Repubblica, possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla base di elementi di fatto:

- 1) siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- 2) vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- 3) siano dediti alla commissione di reati o mettano in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
- 4) siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il sorvegliato speciale, per legge dello Stato, non può votare nè può essere eletto. Può, però, svolgere attività di propaganda elettorale.

Al delinquente, sottoposto a sorveglianza speciale, non interessa essere di persona dentro la istituzione elettiva (comune, provincia, regione, parlamento): ha invece interesse che vi sia chi lo possa aiutare o agevolare nella realizzazione degli interessi specifici e particolari e più precisamente nella realizzazione del malaffare.

Introducendo il divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sanzionando, nel contempo, anche la condotta del candidato che si rivolge per la propaganda al sorvegliato speciale, si recide alle origini ed in maniera concreta l'intreccio delinquenza-politica e malaffare, bonificando l'istituzione.

Il delinquente non può procedere alla raccolta dei voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico; questi, a sua volta, non è più in alcun modo condizionato dal delinquente.

Il divieto di propaganda elettorale non è in contrasto con i principi contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana perchè:

1) se si consente con la sorveglianza speciale di limitare la libertà personale del cittadino ed in maniera più grave con il soggiorno obbligato, a maggior ragione può inibirsi al cittadino di fare opera di propaganda elettorale, in concreto diretta a perseguire il malaffare, utilizzando le istituzioni repubblicane;

2) il divieto non è perpetuo ed ha la durata della sorveglianza speciale (da uno a cinque anni);

3) il divieto si coordina e si inserisce tra le altre prescrizioni, ancora più gravose, previste dall'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

4) la misura, che dovrebbe prevedere anche detto divieto, è applicata con decreto emesso dal Tribunale in camera di consiglio, e con la rigorosa osservanza di tutte le garanzie giurisdizionali previste per l'imputato nel processo ordinario.

Infatti, il preposto alla misura di prevenzione ha diritto:

- a) di essere sentito;
- b) di essere assistito da un difensore;
- c) di indicare e produrre tutto quanto serve a sua discolpa;
- d) di ricorrere contro la decisione del Tribunale alla Corte di appello e contro la decisione della Corte di appello in Cassazione.

Per colpire più efficacemente l'accordo tra delinquente e politico ed impedire ogni possibile condizionamento, attraverso le elezioni, delle istituzioni, è prevista la stessa sanzione per il sorvegliato speciale ed il candidato (da due a cinque anni di reclusione).

Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare.

Per il candidato riconosciuto colpevole, inoltre, il giudice deve emettere dichiarazione di ineleggibilità o di decadenza se eletto, e l'esecuzione del provvedimento è demandata al prefetto della provincia di residenza del candidato.

È prevista, altresì, la pubblicazione della sentenza di condanna passata in giudicato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Alle persone sottoposte a misura di prevenzione il Tribunale impone il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.».

Art. 2.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 23 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: «soggiorno» sono aggiunte le seguenti parole: «o il divieto di propaganda elettorale».

Art. 3.

1. Il candidato che ha richiesto, o in qualsiasi modo sollecitato, propaganda elettorale in suo favore a persona sottoposta a misura di prevenzione, è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni.

2. Con la sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, e se eletto, lo dichiara decaduto.

3. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, secondo, terzo e quarto comma del codice penale e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.